

#### **ART. 1**

##### **(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

1. Entro il 31 gennaio 2007, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è adottato il decreto correttivo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario e delle decisioni rese alla Corte di giustizia dell'Unione Europea.
2. Con decreto correttivo adottato entro il 30 novembre 2006, sono indicate, in ogni caso, le disposizioni delle Parti terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate.
3. All'articolo 120 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un successivo decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate al 31 dicembre 2006. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino al 30 aprile 2006 sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione."
4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **ART. 2**

##### **(entrata in vigore)**

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.